

## REGOLAMENTO (UE) N. 277/2010 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2010

relativo all'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e da allevamento diverso dai tacchini da ingrasso, al pollame da produzione di uova e ai suini diversi dalle scrofe (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura di autorizzazione per gli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le modalità per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione per il preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione per l'enzima 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da *Trichoderma reesei* (CBS 122001) come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e da allevamento diverso dai tacchini da ingrasso, al pollame da produzione di uova e ai suini diversi dalle scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità»), nel proprio parere dell'11 novembre 2009 <sup>(2)</sup>, ha concluso che la 6-fitasi (EC 3.1.3.26)

prodotta da *Trichoderma reesei* (CBS 122001) non ha effetti avversi sulla salute umana e animale o sull'ambiente e che l'utilizzo di tale preparato può migliorare la resa degli animali. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni particolari in merito al monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> The EFSA Journal (2009); 7(11):1380.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione</b>									
4a12	Roal Oy	6-fitasi EC 3.1.3.26	<p>Composizione dell'additivo: Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 122001), avente un'attività minima di: 40 000 PPU <sup>(1)</sup> /g in forma solida 10 000 PPU/g in forma liquida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva: 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 122001) Metodo analitico <sup>(2)</sup>: Metodo colorimetrico di quantificazione dell'attività della 6-fitasi attraverso la misurazione del fosfato inorganico rilasciato da fitato di sodio, mediante analisi del colore formato per riduzione di un complesso fosfomolibdato.</p>	Pollame da ingrasso e da allevamento diverso dai tacchini da ingrasso	—	250 PPU	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Dose massima raccomandata per kg di mangime completo per tutte le specie autorizzate: 1 000 PPU.</p> <p>3. Per l'impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.</p> <p>4. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.</p>	21.4.2020
				Pollame da produzione di uova		125 PPU			
				Suini diversi dalle scrofe		250 PPU			

<sup>(1)</sup> 1 PPU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico da fitato di sodio al minuto, con pH 5,0 e a 37 ° C.

<sup>(2)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives](http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)